

successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”;

- l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm. e ii., ai sensi del quale *“fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*
- l'art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, il quale dispone che *“Successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;*
- il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al mercato elettronico, da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Viste le previsioni contenute nel D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare:

- i Principi di cui agli articoli da 1 a 10;
- l'art. 15, comma 1, ai sensi del quale le stazioni appaltanti nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;
- l'art. 15, comma 2, il quale dispone che: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni”;*
- l'art. 2 dell'Allegato I.2 all'art. 15 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 disciplinante le *“Modalità di individuazione del RUP”* ai sensi del quale *“il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dagli artt. 4 e 5 del presente Allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale”;*
- l'art. 48, comma 1, in forza del quale *“L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.”;*
- l'art. 49, ai sensi del quale gli affidamenti d'importo inferiore alle soglie europee avvengono nel rispetto del principio di rotazione;
- l'Allegato I.1 che definisce all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice”;*
- l'art. 17, comma 1, secondo cui *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*
- l'art. 17, comma 2, secondo cui *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;*
- l'art. 45, comma 2, secondo cui *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il*

presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”;

- l'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina il controllo sul possesso dei requisiti e in particolare “nelle procedure di affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;
- l'art. 50, comma 1, secondo cui “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 62, comma 1, prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Visto il regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia di cui agli articoli da 48 a 55 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. codice dei contratti pubblici, approvato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 4 del 28/03/2025, ed in particolare:

- art. 2, comma 3, spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti;
- art. 3, comma 1, si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento;
- art. 6, 7 e 8 per l'applicazione e deroga e disapplicazione del principio di rotazione;
- art. 15, comma 5, garanzia definitiva;
- art. 18, indagini di mercato;
- art. 20, modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto;
- art. 23, controllo dei requisiti;

Richiamato l'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii., che:

- a) con la stipula del contratto si intende affidare la fornitura di materiale edile ed accessori;
- b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento della fornitura di cui trattasi e sarà stipulato nella forma della lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
- c) ai sensi del regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia di cui agli articoli da 48 a 55 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. codice dei contratti pubblici, approvato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 4 del 28/03/2025, la scelta del contraente è avvenuta secondo quanto disposto all'Art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 mediante affidamento diretto;

Attesa la necessità di procedere con l'affidamento del lavoro, nel rispetto dei principi enunciati dal D.Lgs. 36/2023, l'ufficio tecnico ha chiesto per vie brevi un preventivo alla ditta "F.lli Basso s.a.s. di Basso Silvano & C." con sede in Via Vecchia di Frabosa n. 15/c;

Richiamato il preventivo trasmesso dalla stessa ditta interpellata, e conservata agli atti d'ufficio comportante una spesa complessiva di € 2.346,00 oltre IVA 22%;

Ritenuto conveniente, per vicinanza e velocità di approvvigionamento, l'offerta ricevuta;

Acquisito il D.U.R.C. n. Prot. INAIL_53619186, richiesta del 03/04/2026 con validità sino al 01/08/2026, riscontrante la conformità ai sensi della vigente normativa in materia di regolarità contributiva;

Considerato in ordine alle previsioni del D.lgs. n. 36/2023, che:

- l'affidamento in parola rientra nella casistica prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b);
- ai sensi dell'art. 48, comma 2, le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- ai sensi dell'art. 53, comma 1, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, né si ritiene di richiedere la garanzia definitiva in considerazione del ridotto valore economico dell'affidamento di che trattasi;

Considerato, in relazione all'art. 20 del citato regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia, che per il presente affidamento diretto:

- è applicabile il contratto collettivo Commerciale;
- è stato rispettato il principio di rotazione;
- non è prevista l'esecuzione anticipata dell'affidamento;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) coincide con il RUP;

Dato atto che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.;

Dato atto che per quanto riportato nella Tabella A dell'Allegato I.IV l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto di cui all'art. 18, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. non è dovuta per importi inferiori a € 40.000;

Richiamati l'art. 9 del D.L. 78/2009 e l'art. 183 comma 8 del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base ai quali il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e dato atto che detto accertamento è stato effettuato con esito positivo;

Evidenziato che a norma dell'Art. 183 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, nel testo modificato dall'Art. 74 comma 1 n. 28) lett. a) del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'Art. 1 comma 1 lett. aa) del D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

1. determinata la somma da pagare;
2. determinato il soggetto creditore;
3. indicata la ragione e la relativa scadenza;
4. costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che:

1. ai sensi del combinato Art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'Art. 183 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
2. l'acquisizione della fornitura di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;

3. che la spesa complessiva di € 2.862,12 trova copertura alla Voce 2770 Capitolo 790 Articolo 1 del Bilancio di previsione 2026/2028;

Richiamati:

- l'utilizzo del *Common Procurement Vocabulary* (CPV) nei formulari, obbligatorio dal 1° febbraio 2006. Tale nomenclatura è disciplinata dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio come modificato dal regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione, ed è richiamata dalle diverse direttive in materia di appalti e concessioni (articolo 27 della direttiva 2014/23/UE; articolo 23 della 2014/24/UE; articolo 41 della direttiva 2014/25/UE; considerando 58 e diversi altri richiami contenuti nella direttiva 2009/81/CE)
- il Comunicato del Presidente ANAC del 9 maggio 2023 recante le indicazioni sulle corrette modalità di individuazione dei codici CPV;

Dato atto che:

- ai sensi della delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, a cura dell'ufficio scrivente e mediante sistema informatico, il Codice Identificativo Gara (**CIG**): **BB8164773C**;
- il codice *Common Procurement Vocabulary* (CPV) individuato per la presente procedura di affidamento è il seguente: 44110000-1 Materiali per costruzione;
- in seguito all'affidamento, l'operatore economico incaricato assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010;
- ai sensi dell'art 37 del D.lgs. n. 33/2013 la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Roccaforte Mondovì;
- i dati relativi alla procedura in oggetto risultano pubblicati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC ai sensi dell'art. 28 comma 3, D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela, o di affinità tra la Ditta sopra citate ed il Responsabile unico del presente progetto, con esito negativo, non sussistendone, ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. e), L. n. 190/2012;

Vista la deliberazione di C.C. n. 27 del 17/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati e successive variazioni;

Vista la deliberazione di C.C. n. 26 del 17/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 29/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 30/10/2024 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dei servizi connessi all'Area Tecnica;

Visti:

- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 approvato con atto deliberativo di Giunta comunale n. 6 del 10/01/2024;
- il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia di cui agli articoli da 48 a 55 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. codice dei contratti pubblici, approvato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 4 del 28/03/2025;

Visto l'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Impegno di spesa);

Richiamati:

- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. e ii. (Nuovo Codice dei Contratti);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii. (Tracciabilità flussi finanziari);
- la Legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm. e ii. (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” del sito internet istituzionale del Comune di Roccaforte Mondovì;

- i dati relativi alla procedura in oggetto risultano pubblicati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC ai sensi dell'art. 28 comma 3, D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii..

7. Di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di spesa relativamente al capitolo sopra indicato è l'Arch. Danilo Coccalotto – Responsabile dell'Area tecnica;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) coincide con il RUP.

8. Di disporre la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: COCCALOTTO Arch. Danilo

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.

Roccaforte Mondovì, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE